REGOLAMENTO (CEE) N. 3592/86 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1986

che deroga al regolamento (CEE) n. 574/86 e che modifica il regolamento (CEE) n. 598/86, che stabiliscono talune modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per il frumento tenero panificabile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 84, paragrafo 4 e l'articolo 85, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 84 dell'atto di adesione ha fissato per il 1986 il quantitativo « obiettivo » per le importazioni in Spagna di frumento tenero panificabile in provenienza dalla Comunità a 175 000 t ; che tale quantitativo è stato raggiunto negli ultimi mesi ; che, a causa delle condizioni climatiche, la produzione spagnola ha subito una sensibile flessione che non consente di coprire la domanda interna di questo Stato membro e che provoca pertanto un considerevole rialzo dei prezzi sul mercato spagnolo ; che, per garantire l'approvvigionamento di detto mercato, è necessario prevedere il superamento del quantitativo « obiettivo » di cui sopra ;

considerando che il superamento del quantitativo « obiettivo », fissato per il 1986, deve essere limitato a 200 000 t ; che, per garantire che la misura in questione possa avere un effetto concreto, è opportuno accelerare il rilascio dei titoli MCS per il dicembre 1986, prorogandone d'altra parte la durata di validità ; che è pertanto opportuno derogare ai regolamenti (CEE) n. 574/86 della Commissione [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 1162/86 [2], e (CEE) n. 598/86 della Commissione [3], che stabiliscono talune modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per il frumento tenero panificabile ;

considerando che è opportuno rivedere il massimale indicativo previsto dall'articolo 83 dell'atto di adesione, per tener conto in particolare del superamento del quantitativo « obiettivo » ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per il frumento tenero panificabile, il quantitativo « obiettivo » di cui all'articolo 2, punto 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 598/86 può essere superato, nel 1986, di 200 000 t al massimo.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, primo comma del regolamento (CEE) n. 574/86, le domande di titoli « MCS » per il quantitativo di cui all'articolo 1 possono essere presentate solo nei primi cinque giorni successivi alla data della pubblicazione del presente regolamento. Tuttavia, se il quinto giorno è un giorno festivo, un sabato o una domenica, le domande possono essere presentate il primo giorno lavorativo successivo.

2. In deroga all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, prima frase del regolamento (CEE) n. 574/86, previa accettazione delle domande da parte della Commissione, comunicata per telescritto, i titoli MCS sono rilasciati, per il quantitativo di cui all'articolo 1, il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del presente regolamento. Se questo giorno è un giorno festivo, un sabato o una domenica, i titoli sono rilasciati il primo giorno lavorativo ad esso successivo.

Articolo 3

1. L'articolo 2, punto 2, prima frase del regolamento (CEE) n. 598/86 non si applica alle domande di titoli di cui all'articolo 2.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 598/86, la validità dei titoli rilasciati nell'ambito del presente regolamento è limitata al 31 gennaio 1987.

Articolo 4

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 598/86 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 4*

Per il frumento tenero panificabile, il massimale indicativo di importazione riveduto è fissato a 375 000 t per il 1986 ».

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 16.
[3] GU n. L 106 del 23. 4. 1986, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1986.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente